

Comune di <b>BOSNASCO</b>	C.C.	Nr. 13	Data 30.06.2012
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. ALIQUOTA DA APPLICARE PER L'ANNO 2012.			

Codice Ente 11157

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2012, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 11,00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica ed in seduta straordinaria PRIMA convocazione:

Su n. 13 componenti risultano

PRESENTI

ASSENTI

Vercesi Flavio

Malito Gianluca

Bassano Giuseppe

Perego Sanjin

Perotti Alberto

Pizzi Corrado

Losio Tiziano

Carra' Marco

Cavalli Benedetta

Lucarno Maria Luisa

Zanaboni Anna Maria

Offellini Marco

Campari Mario

Totale assenti n. 6

Totale presenti n.7

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Beltrame D.ssa Roberta;

Si dà atto della presenza degli assessori esterni sig. Marsili Roberto, Chiolini Massimo, Brambilla Sergio e Bruciamonti Margherita;

Il Presidente Sig. Vercesi Flavio, nella sua qualità di SINDACO dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto:

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.  
ALIQUOTA DA APPLICARE PER L'ANNO 2012.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Richiamata la deliberazione del CC n. 3 del 16.03.1999 di determinazione dell'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 1999 nella misura dello 0,2%;

Dato atto che tale aliquota è rimasta invariata nel tempo;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'art. 29 comma 16 *quinquies* del DL 29.12.2011 n. 216 (convertito dalla legge 24.02.2012 n. 14) ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Richiamati i provvedimenti di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi locali, delle addizionali e aliquote tributarie, con la sola eccezione degli aumenti della tassa sui rifiuti solidi urbani (art. 1 comma 7 della legge 24 luglio 2008 n. 126, di conversione del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 e confermato dall'art. 77 bis comma 30 della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 );

Visto l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 con cui è stato disposto che la sospensione di cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 27.5.2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24.7.2008 n. 126, confermata dall'art. 1 comma 123 della legge 13.12.2010 n. 220, non si applica a decorrere dall'anno 2012 con riferimento alla addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (di cui al D. Lgs. 360/98);

Dato atto quindi che il DL 138/2011 ha sbloccato dal 2012 per i Comuni la possibilità di intervenire sull'addizionale IRPEF, consentendo aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, nonché di stabilire una soglia di esenzione intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 5 giugno 2012 con cui è stato deciso di sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale la determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPeF applicabile in questo Comune per l'anno 2012 nella seguente misura:

<i>Redditi fino</i>	<i>ad € 15.000</i>	<i>0,30%</i>
<i>Redditi oltre € 15.000 e fino</i>	<i>ad € 28.000</i>	<i>0,35%</i>
<i>Redditi oltre € 28.000 e fino</i>	<i>ad € 55.000</i>	<i>0,45%</i>
<i>Redditi oltre € 55.000 e fino</i>	<i>ad € 75.000</i>	<i>0,65%</i>
<i>Redditi oltre € 75.000</i>		<i>0,80%</i>

*Se i redditi non superano € 12.000,00 l'addizionale non è dovuta.*  
*Se i redditi superano € 12.000,00 l'addizionale è dovuta.*

Rilevata la necessità di compensare l'andamento decrescente dei trasferimenti statali, onde evitare le evidenti ricadute negative sull'erogazione dei servizi comunali, conseguenti alle diverse manovre del Governo;

Ravvisata quindi la necessità di accogliere la proposta della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle nuove aliquote della addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012;

Visto l'allegato schema di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;

Tutto ciò premesso;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a determinare l'aliquota di compartecipazione all'imposta di che trattasi e ad approvare l'allegato schema di regolamento;

Visti:

il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;

il D. Lgs. 28.09.1998 n. 360;

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

il vigente regolamento di contabilità;

lo statuto dell'ente;

il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, approvato con atto di CC n. 44 del 19.12.1998;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1) di stabilire, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura seguente:

<i>Redditi fino</i>	<i>ad € 15.000</i>	<i>0,30%</i>
<i>Redditi oltre € 15.000 e fino</i>	<i>ad € 28.000</i>	<i>0,35%</i>
<i>Redditi oltre € 28.000 e fino</i>	<i>ad € 55.000</i>	<i>0,45%</i>
<i>Redditi oltre € 55.000 e fino</i>	<i>ad € 75.000</i>	<i>0,65%</i>
<i>Redditi oltre € 75.000</i>		<i>0,80%</i>

*Se i redditi non superano € 12.000,00 l'addizionale non è dovuta.*

*Se i redditi superano € 12.000,00 l'addizionale è dovuta.*


2) di approvare l'allegato schema di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;

3) di incaricare i competenti uffici per i connessi adempimenti ed in particolare per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente,  
con voti unanimi resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI BOSNASCO

PROVINCIA DI PAVIA

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(in vigore dal 1° gennaio 2012)

Approvato con deliberazione del C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Art. 1  
Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2  
Aliquote di compartecipazione dell'addizionale

Le aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 e all'art. 1 comma 11 del DL 138/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011 sono stabilite come segue:

Redditi fino	ad € 15.000	0,30%
Redditi oltre € 15.000 e fino	ad € 28.000	0,35%
Redditi oltre € 28.000 e fino	ad € 55.000	0,45%
Redditi oltre € 55.000 e fino	ad € 75.000	0,65%
Redditi oltre € 75.000		0,80%

Art. 3  
Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 12.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 12.000,00 di cui al comma 1 l'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4  
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Delibera C.C. n. 13 del 30.06.2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Vercesi Flavio

Il Segretario Comunale  
F.to Beltrame D.ssa Roberta

---

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 3 LUG 2012 al \_\_\_\_\_

Addì 3 LUG 2012 \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale  
F.to Beltrame D.ssa Roberta

---

p.c.c. all'originale ad uso amministrativo.

Addì 3 LUG 2012 \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale  
(Beltrame D.ssa Roberta)

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

**E' divenuta esecutiva il .....**

- per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Beltrame D.ssa Roberta)